



**Ambito Territoriale Sociale n. 26
Comuni di Vado Ligure, Quiliano, Bergeggi e Spotorno
Provincia di Savona
Settore III – Servizi Socio Assistenziali,
Educativi, Culturali e Sportivi**

Prot. n. _____ del _____

AVVISO

**OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE**

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “TRASPORTO SOCIALE”, A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E MINORI E DI SOGGETTI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26.

In forza ed in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 13/08/2024 si indice Procedura Comparativa Riservata a Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale.

Con il presente Avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, l’Amministrazione procedente intende individuare un’organizzazione di volontariato o un’associazione di promozione sociale con cui stipulare una convenzione per l’esercizio, in regime di volontariato, del servizio “TRASPORTO SOCIALE” in ambito socio-assistenziale, come individuato nel presente atto.

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

L’Ente responsabile della procedura è il Comune di Vado Ligure (SV), in qualità di Comune Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 26, comprendente i Comuni di Vado Ligure, Quiliano, Bergeggi e Spotorno, con sede in P.zza San Giovanni Battista 5, Tel. 019/88.63.50 – PEC: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it, e-Mail: info@comune.vado-ligure.sv.it

Ufficio responsabile del procedimento: Settore III – Servizi Socio-Assistenziali

Responsabile del Procedimento: Responsabile Settore III – A.S. Silvia Rebattoni -.

2. NORMATIVA

La disciplina della procedura comparativa è dettata unicamente dal “Codice del Terzo settore”, il decreto legislativo n. 117 del 03/07/2017 (di seguito Codice).

3. SERVIZI OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L’Amministrazione procedente, a norma dell’art. 56 del Codice, intende affidare all’organizzazione di volontariato o all’associazione di promozione sociale la gestione a favore di terzi del seguente servizio:

“TRASPORTO SOCIALE”. Detto servizio, ricompreso nell’area socio-assistenziale, consiste nel trasporto ed accompagnamento di anziani e disabili residenti nei Comuni facenti parte l’Ambito Territoriale Sociale n. 26 presso strutture e presidi socio-sanitari.

Detto Servizio dovrà essere svolto con automezzi di proprietà dell’associazione/organizzazione che risulterà affidataria del servizio in argomento, attrezzati per il trasporto di persone su sedie a rotelle e/o completamente non autosufficienti.

Il Servizio è dedicato anche ai minori studenti disabili inseriti in progetti e programmi anche in collaborazione con gli istituti Comprensivi.

Il Servizio, infine, è rivolto – in modo particolare – agli utenti che necessitano di un mezzo attrezzato per il trasporto disabili.

4. MODALITÀ DI ACCESSO E DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio può comprendere due tipologie di trasporto: trasporto a carattere temporaneo e trasporto a carattere continuativo.

La richiesta del servizio dovrà pervenire, da parte dell’utenza, al Servizio Sociale, con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data prevista per il trasporto.

L’Ufficio Servizi Sociali provvederà a valutare le richieste pervenute in merito alla pertinenza ed all’opportunità dell’intervento sulla base delle informazioni acquisite e necessarie per l’effettuazione del trasporto.

Le richieste saranno trasmesse, da parte dell’Ufficio Servizi Sociali, al soggetto che risulterà affidatario del Servizio di che trattasi; l’Ente del Terzo settore si attiverà solo a seguito di segnalazione dell’ufficio Servizi Sociali comunale, che provvederà a fornire tutte le informazioni necessarie al fine di consentire il corretto svolgimento del trasporto, in particolare in merito a destinazione, orari e condizioni psico-fisiche dell’utente.

5.COSTO DEL SERVIZIO E DIVIETO DI RETRIBUZIONE ALL’ENTE DEL TERZO SETTORE

Gli utenti del “Trasporto Sociale” contribuiscono al costo del servizio attraverso il pagamento di una quota di compartecipazione determinata proporzionalmente in base al valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), secondo quanto stabilito dall’apposito Regolamento del Servizio,

La Giunta Comunale, annualmente, può deliberare in ordine alla variazione delle tariffe di compartecipazione al Servizio da parte dell’utenza.

6.CONTRIBUTI ALL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Dato che *“l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario* (art. 17 comma 3 del codice), il comma 2 dell’art. 56 del Codice stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’art. 17, comma 3, del Codice vieta i rimborsi spese di tipo forfetario. Mentre, il comma 4 del medesimo articolo 17 ammette che le spese siano rimborsate a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000. In tali ipotesi i rimborsi sono assoggettati a limiti stringenti:

-Non possono eccedere i dieci euro giornalieri e centocinquanta mensili;

L’organo sociale competente deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Il Comune di Vado Ligure, in qualità di capofila dell’Ambito Sociale n. 26, a fronte dello svolgimento del servizio di trasporto in ambito socio-assistenziale in questione, corrisponderà all’organizzazione di

volontariato o all'associazione di promozione sociale un contributo economico corrispondente ad Euro 1,50= a Km., a titolo di rimborso per le spese sostenute per i consumi e delle spese di manutenzione ordinaria degli automezzi.

7.OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'art. 18 del Codice stabilisce che gli enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari, devono assicurarli sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso terzi, sia per la responsabilità civile verso terzi.

Tale copertura assicurativa è "elemento essenziale" delle convenzioni tra Enti del Terzo Settore e Amministrazioni pubbliche. I relativi costi sono a carico dell'amministrazione aggiudicatrice con la quale verrà stipulata la convenzione.

8.CHI PUÒ PARTECIPARE

Possono partecipare le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale in possesso dei requisiti previsti dal Codice:

-Iscrizione da almeno sei mesi nel "registro unico nazionale" (ovviamente a decorrere dall'operatività di tale nuovo registro; durante il periodo transitorio vige l'art. 101 comma 3 del Codice, quindi valgono le attuali iscrizioni nei registri regionali);

-Possesso dei requisiti di moralità professionale;

- Poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione ed alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto della convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione ed aggiornamento dei volontari (art. 56 commi 1 e 3 del Codice).

Rilevato che il servizio di cui in argomento è articolato a livello territoriale di Ambito, l'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con più di un soggetto appartenente alla tipologia di cui al presente punto 4.

9.GRADUATORIA

Considerati i requisiti richiesti dal codice per poter stipulare la convenzione con l'Amministrazione procedente, la graduatoria sarà formulata applicando i seguenti criteri:

-numero di mesi, non inferiore a sei, di iscrizione nel Registro

Da sei a ventiquattro mesi → P.ti 2

Da ventiquattro a sessanta mesi → P.ti 3

Oltre sessanta mesi → P.ti 5

-numero medio di volontari aderenti dalla data di iscrizione al Registro

Da uno a dieci → P.ti 2

Da undici a trenta → P.ti 2

Oltre 30 → P.ti 5

-numero volontari in possesso di attestato afferente all'effettuazione di un percorso di formazione finalizzato all'espletamento di attività in campo socio-assistenziale

Da uno a tre → P.ti 2

Da quattro a dieci → P.ti 3

Oltre 10 → P.ti 5

-Servizi e attività analoghe già svolte per altre amministrazioni pubbliche, con continuità per almeno due anni

P.ti da 2 per ogni anno di servizio o attività analoga con un massimo di 10 punti

-Attività di formazione somministrata ai propri iscritti relativa ai servizi ed alle attività oggetto della convenzione o analoghe

Formazione SÌ → P.ti 10

Formazione NO → P.ti 0

In caso di parità di punteggio si procederà secondo l'ordine cronologico de presentazione della domanda.

10.DURATA

I servizi e le attività oggetto della convenzione saranno assegnati per un periodo di anni tre, con decorrenza dal giorno della sottoscrizione della convenzione.

11.PROCEDURA COMPARATIVA

Gli operatori interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e fornire le informazioni necessarie per la formulazione della graduatoria, in forma scritta, inoltrando l'allegato Modello A all'indirizzo PEC del Comune di Vado Ligure: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it **entro e non oltre le ore 12 del giorno 13 settembre 2024.**

12.SPESE DI REGISTRAZIONE

Dispositivo dell'art. 82 Codice del terzo settore

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6(1).

3. Per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.

Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro (1).

Note

(1) Comma modificato dal D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.

13.TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e dalla normativa nazionale; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

L'appaltatore è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e si impegna a indicare un Responsabile del Trattamento dati, inerente la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato per il Comune di Vado Ligure.

L'appaltatore dovrà comunicare al Settore III Servizi Socio-Assistenziali, Educativi, Culturali e Sportivi il nominativo del Responsabile del Trattamento dati (o figura equivalente), che sarà nominato quale Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali del Comune di Vado Ligure.

L'appaltatore dovrà adottare misure idonee ed adeguate atte a garantire la sicurezza dei dati acquisiti dall'utenza.

14.PUBBLICITÀ

Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: - sito web del Comune [www.comune.vado-ligure.sv.it/sezione "Amministrazione Trasparente"](http://www.comune.vado-ligure.sv.it/sezione%20%22Amministrazione%20Trasparente%22) - pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line.

IL RESPONSABILE SETTORE III
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
(A.S. SILVIA REBATTONI)